

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1772/2000 della Commissione dell'11 agosto 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1773/2000 della Commissione, dell'11 agosto 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio** 3

Regolamento (CE) n. 1774/2000 della Commissione, dell'11 agosto 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 5

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/509/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 25 luglio 2000, relativa alle proposte disposizioni nazionali notificate dal Regno del Belgio sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2016]** 7

2000/510/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste aviaria in Italia nel 1999 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2282]** 13

2000/511/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, relativa a un contributo finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997 ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2284]** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2000, che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia [notificata con il numero C(2000) 2491]	15
---	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1765/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 204 dell'11.8.2000)	16
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1772/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'12 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	61,9	
	999	61,9	
0707 00 05	052	95,1	
	999	95,1	
0709 90 70	052	79,6	
	999	79,6	
0805 30 10	388	61,9	
	524	83,0	
	528	65,5	
	999	70,1	
0806 10 10	052	92,8	
	400	183,3	
	508	73,5	
	600	94,0	
	624	179,8	
	999	124,7	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	85,2
400		87,7	
508		59,3	
512		96,1	
528		77,8	
800		161,1	
804		78,9	
999		92,3	
0808 20 50		052	97,2
		064	63,3
	388	72,3	
	512	48,7	
	720	116,4	
	804	116,8	
0809 30 10, 0809 30 90	999	85,8	
	052	140,8	
	999	140,8	
0809 40 05	064	52,9	
	066	49,1	
	093	36,2	
	624	150,3	
	999	72,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1773/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 agosto 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2719/98 ⁽³⁾, ha adottato le modalità d'applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi europei. Esso deve essere modificato in base alle disposizioni sul pollame e i prodotti di uova adottate dal regolamento (CE) n. 1727/2000 per quanto riguarda l'Ungheria.
- (2) Va ricordato che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 44 e 45 di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in base ai titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2000, si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁵⁾.
- (3) Per limitare i problemi potenziali relativi agli scambi che possono scaturire, per un periodo transitorio, dall'esistenza parallela di due diversi modi di gestione per taluni contingenti tariffari nel settore del pollame, vale a dire la gestione mediante un regime trimestrale dei titoli all'importazione e la gestione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente alle disposi-

zioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre offrire agli operatori la possibilità di annullare i titoli e svincolare le cauzioni.

- (4) È necessario applicare il presente regolamento il 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1899/97 è modificato come segue:

- 1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:
- «che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94.»
- 2) La parte A dell'allegato I è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Per i titoli d'importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1899/97 per i gruppi 1, 2, 4, 7, 8, 9, 44 e 45 di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1899/97, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, che sono stati richiesti tra il 1° e il 10 luglio 2000, il titolare può richiedere l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine del mese successivo, il volume mensile dei titoli annullati per ciascuno dei gruppi suindicati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 342 del 17.12.1998, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA

Aliquota del dazio doganale applicabile: 20 % del dazio NPF

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Quantità annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2001 (tonnellate)
10 (09.4716)	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	2 625	265
11 (09.4717)	0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare	625	65

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2000 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1744/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2000.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 79.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	27,36	3,08
1701 11 90 ⁽¹⁾	27,36	7,85
1701 12 10 ⁽¹⁾	27,36	2,94
1701 12 90 ⁽¹⁾	27,36	7,42
1701 91 00 ⁽²⁾	28,84	10,81
1701 99 10 ⁽²⁾	28,84	6,29
1701 99 90 ⁽²⁾	28,84	6,29
1702 90 99 ⁽³⁾	0,29	0,36

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2000

relativa alle proposte disposizioni nazionali notificate dal Regno del Belgio sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici

[notificata con il numero C(2000) 2016]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. Legislazione comunitaria: direttiva 1999/51/CE

- (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione ⁽²⁾, prevede il divieto e la restrizione dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nel suo allegato nuove sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente.
- (2) La direttiva 89/677/CEE del Consiglio ⁽³⁾, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE, armonizza tra l'altro le disposizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici. Le disposizioni concernenti i composti organostannici sono state modificate dalla direttiva 1999/51/CE della Commis-

sione ⁽⁴⁾, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

- (3) La direttiva 1999/51/CE vieta l'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici come sostanze e costituenti di preparati a formulazione libera da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative.
- (4) La direttiva vieta anche l'utilizzo di composti organostannici come sostanze e costituenti di preparati con funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi, piante o animali su:
- a) carene di:
- imbarcazioni di lunghezza fuori tutto, quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri,
 - imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi;
- b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
- c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.

Tale sostanze e preparati non possono essere

- immessi sul mercato se non in imballaggi di capacità pari o superiore a 20 litri,
- venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 398 del 30.12.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22.

- (5) Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati devono figurare in maniera leggibile e indelebile le seguenti diciture:

«Non utilizzare sui battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto, su imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura.

Riservato ad utilizzatori professionali»

- (6) Le disposizioni di cui al considerando 4, lettera a), e le disposizioni specifiche in materia di etichettatura si applicano ad Austria e Svezia a decorrere dal 1° gennaio 2003 e saranno riesaminate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate prima di tale data.
- (7) Inoltre i composti organostannici non sono ammessi come sostanze e costituenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale.
- (8) La direttiva stabilisce pertanto che i composti organostannici possono essere utilizzati esclusivamente nei prodotti antivegetativi che consentono un rilascio controllato di sostanze attive, per imbarcazioni di lunghezza superiore a 25 metri non utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi. L'Austria e la Svezia sono autorizzate a mantenere le loro attuali disposizioni più restrittive in considerazione delle necessità specifiche di protezione degli ambienti particolarmente vulnerabili del mar Baltico e delle acque interne.
- (9) La direttiva stabilisce inoltre che i restanti usi consentiti devono essere oggetto di revisione entro il 1° gennaio 2003. Nel secondo considerando viene fatto specifico riferimento agli sviluppi in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la quale ha riconosciuto i rischi che i composti organostannici presentano. Il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha chiesto di vietare a livello mondiale l'applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1° gennaio 2003.

2. Disposizioni nazionali

- (10) Il Belgio intende attuare le disposizioni della direttiva 1999/51/CE in materia di composti organostannici emendando il regio decreto del 25 febbraio 1996 che pone restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. L'attuale articolo 1, paragrafo 2, sarà sostituito da un nuovo testo contenente esattamente le stesse disposizioni adottate nella direttiva comunitaria.
- (11) Dopo il recepimento della direttiva, il Belgio intende inoltre sostituire dal 1° gennaio 2003 il predetto articolo 1, paragrafo 2, del regio decreto del 25 febbraio 1996 con il seguente testo:

«I composti organostannici non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparati da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici antivegetative.»

3. Confronto tra le proposte disposizioni nazionali e la direttiva 1999/51/CE

- (12) Dalla comparazione dell'attuale legislazione comunitaria con le proposte disposizioni nazionali che il Belgio intende applicare a partire dal 1° gennaio 2003 emerge che le misure nazionali sono più restrittive, in quanto equivalgono a un totale divieto di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici nei prodotti antivegetativi.

II. PROCEDURA

- (13) La direttiva 1999/51/CE è stata adottata il 26 maggio 1999. Gli Stati membri erano tenuti a adottare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 29 febbraio 2000 e ad applicarle a partire dal 1° settembre 2000.
- (14) Con lettera datata 21 febbraio 2000, il rappresentante permanente del Belgio informava la Commissione che tale paese avrebbe correttamente recepito le disposizioni della direttiva 1999/51/CE ma che, in conformità all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, intendeva applicare misure più restrittive a partire dal 1° gennaio 2003. Il Belgio riteneva necessaria l'introduzione di tali misure nazionali al fine di proteggere l'ambiente contro gli effetti nocivi delle vernici antivegetative basate su composti organostannici, alla luce di nuove prove scientifiche. La lettera è pervenuta il 23 febbraio 2000.
- (15) Con lettera datata 23 marzo 2000, la Commissione informava le autorità belghe di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, e che il periodo di 6 mesi per il suo esame ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 24 febbraio 2000, ovvero il giorno successivo a quello del ricevimento della notifica.

III. VALUTAZIONE

1. Considerazioni di ammissibilità

- (16) La notifica trasmessa dalle autorità belghe in data 21 febbraio 2000 è diretta a ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 1999/51/CE, la quale costituisce una misura di armonizzazione adottata sulla base dell'articolo 95 del trattato CE.
- (17) Il paragrafo 5 dell'articolo 95 del trattato recita: «allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse».

- (18) Come richiesto al paragrafo 5 dell'articolo 95 del trattato CE, il Belgio ha notificato alla Commissione l'esatta formulazione delle disposizioni che tale paese intende introdurre a partire dal 1° gennaio 2003, accompagnando la richiesta con una spiegazione dei motivi che a suo parere giustificano l'introduzione di tali disposizioni.
- (19) La Commissione è pertanto del parere che la notifica presentata dal Belgio in data 21 febbraio 2000 al fine di ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali deroganti alle disposizioni della direttiva 1999/51/CE è ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. Valutazione di merito

- (20) In conformità alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste nell'articolo in questione.
- (21) La Commissione deve pertanto valutare se siano soddisfatte le disposizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, le quali prevedono a) «nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro», b) che portano lo Stato membro richiedente a ritenere necessaria l'introduzione di disposizioni nazionali «giustificate da un problema specifico a detto Stato membro», c) qualora si tratti di un problema «insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione».
- (22) Se considera che l'introduzione di tali disposizioni nazionali è giustificata, la Commissione, in conformità all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, deve inoltre verificare se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

2.1. Composti organostannici — informazioni generali

- (23) I composti organostannici sono un gruppo di sostanze, composte di stagno e di un numero variabile di gruppi organici, direttamente legati all'atomo di stagno. I composti organostannici costituiscono per le imbarcazioni efficacissimi agenti antivegetativi⁽⁶⁾, i cui composti più importanti ed efficaci sono lo stagno tributile (TBT) e l'ossido di bis(tributilstagno) (TBTO).
- (24) I composti di tributilstagno sono classificati in conformità alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura

delle sostanze pericolose⁽⁶⁾, come modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE⁽⁷⁾, come:

- nocivi a contatto con la pelle,
- tossici se inghiottiti,
- irritanti per gli occhi e per la pelle,
- tossici: pericolo di gravi danni per la salute a seguito di una prolungata esposizione per inalazione e se inghiottiti,
- molto tossici per gli organismi acquatici: possono provocare effetti nocivi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

- (25) Affinché un'antivegetativa sia efficace, la sostanza attiva deve essere biodisponibile e pertanto costantemente rilasciata nell'ambiente circostante. Tale rilascio nell'ambiente acquatico e l'elevata tossicità acuta e cronica dei composti organostannici sono suscettibili di causare danni agli ecosistemi esposti.
- (26) Il TBTO è fortemente assorbito dai sedimenti. La principale via di degradazione del TBT è la biodegradazione in dibutilstagno e in monobutilstagno, ed eventualmente in ossido di stagno. La velocità della degradazione è fortemente influenzata dalla matrice circostante, con tempi di dimezzamento nell'acqua di 2 settimane, nei bioti di 2 mesi, nei sedimenti da 0,5 a 20 anni. Il TBT mostra qualche bioaccumulazione nell'ambiente.
- (27) Il TBT interferisce con il metabolismo degli organismi esposti (inibizione di enzimi e denaturazione di proteine) e con il sistema endocrino di talune lumache (imponendo lo sviluppo di caratteristiche sessuali maschili nelle femmine: un fenomeno denominato «imposex»).
- (28) I rischi per l'ambiente acquatico presentati dall'uso del TBT sono ben noti e già nel 1989 sono state adottate le prime misure comunitarie (direttiva 89/677/CEE) per ridurre i rischi derivanti dall'impiego di composti organostannici nelle vernici antivegetative, limitandone l'uso agli utilizzatori professionali per le sole imbarcazioni di lunghezza superiore a 25 metri.
- (29) Una completa revisione condotta dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ha portato all'adozione della direttiva 1999/51/CE, la quale rafforza notevolmente tali misure di protezione. La direttiva vieta totalmente l'impiego delle vernici antivegetative suscettibili di provocare un rilascio più elevato e incontrollato di composti organostannici e l'uso su imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna e nei laghi. Nel corso del processo di revisione, la Commissione ha incaricato un consulente esterno di condurre uno studio⁽⁸⁾ in materia e, sulla base di tale studio, ha chiesto il parere — adottato il 27 novembre 1998 — del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (SCTEE).

⁽⁶⁾ La formazione di vegetazioni e di incrostazioni sulle carene delle imbarcazioni e sulle opere sottomarine è determinata dalla colonizzazione di queste da parte di una vasta gamma di organismi. La presenza di organismi sulla superficie delle carene delle imbarcazioni può condizionarne significativamente le prestazioni, riducendone la capacità di rispondere ai comandi e aumentando i consumi di carburante.

⁽⁶⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag.1.

⁽⁷⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.

⁽⁸⁾ WS Atkins International Ltd, Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Tin Organic Compounds and of Arsenic in Certain Biocidal Products and of the Effects of Further Restrictions on their Marketing and Use, Relazione finale, aprile 1998.

2.2. La posizione del Belgio

- (30) La misura proposta è intesa, a proteggere, secondo le autorità belghe, la salute dell'uomo e degli animali nonché a tutelare l'ambiente, come dimostrato da numerosi elementi che si aggiungono ai motivi alla base della direttiva 1999/51/CE.
- (31) Secondo le autorità belghe era già evidente al momento della preparazione della direttiva 1999/51/CE che la concentrazione di TBT da vernici antivegetative utilizzate per trattare le carene di imbarcazioni raggiunge nelle aree portuali e nelle rotte di navigazione trafficate un livello nocivo per le ostriche e per il gasteropode *Nucella lapillus*, causando in tali organismi un ispessimento della conchiglia e fenomeni di virilizzazione. Questi e altri effetti illustrano la capacità distruttiva del TBT a livello endocrino per talune specie animali a concentrazioni molto basse.
- (32) Le autorità belghe riconoscono che considerazioni di natura economica — le eventuali conseguenze di un divieto unilaterale europeo del TBT per i cantieri navali europei, con delocalizzazione delle attività e circonvallazione di un divieto imposto dalla Comunità europea — hanno indotto a privilegiare a livello europeo l'opzione di un divieto limitato delle vernici contenenti TBT, facendo riferimento, per quanto riguarda il divieto totale del TBT, a una decisione dell'IMO e alla data del 1° gennaio 2003.
- (33) Nella loro richiesta, le autorità belghe affermano che, secondo un recente studio, l'esposizione al TBT diminuisce la resistenza alle infezioni dei pleuronettiformi. Tali pesci vivono sul fondo del mare e sono esposti a concentrazioni relativamente elevate di TBT.
- (34) Il TBT può anche danneggiare il sistema immunitario dei mammiferi, quali le lontre marine che si cibano dei molluschi viventi in un ambiente contaminato con TBT. L'esposizione al TBT può avere anche effetti sull'immunità dell'uomo: questo è uno dei motivi per i quali il SCTEE giudica possibile il basso valore di 0,25 µg/kg/giorno della dose giornaliera ammissibile (DGA). I dati sulla presenza di composti organostannici nei pesci, nei molluschi e nei crostacei sono limitati. Quelli disponibili mostrano tuttavia che la DGA di TBT può essere superata nel caso delle persone nelle cui abitudini alimentari rientra un'elevata quantità di pesci e molluschi contaminati con TBT, come le cozze. A sostegno delle loro argomentazioni, le autorità belghe fanno riferimento a uno studio⁽⁹⁾ del giugno 1999.
- (35) Si afferma inoltre che da un'analisi dei materiali di dragaggio dei porti belgi emerge che la concentrazione di TBT è superiore a 7 µg/kg, ossia al limite per l'ambiente marino. Campioni prelevati nel giugno 1999 hanno rivelato valori superiori al doppio di tale limite.
- (36) Secondo le autorità belghe, dalle informazioni scientifiche disponibili risulta che, entro due settimane dall'applicazione di una nuova mano di vernice, il rilascio di TBT è in media di 110 µg di TBT per cm² al giorno, con picchi fino a 1 128 µg di TBT per cm² al giorno. Il trattamento con vernici antivegetative effettuato nei porti belgi è destinato ad accrescere la contaminazione delle aree portuali e delle vicine rotte di navigazione, ciò che contribuisce a spiegare gli elevati livelli di TBT rilevati nei materiali di dragaggio.
- (37) Le autorità belghe sottolineano inoltre che i fenomeni di virilizzazione non sono limitati al gasteropode *Nucella lapillus*, ma sono stati osservati a livello mondiale in 72 specie di lumache di mare.
- (38) Esse osservano come nella sua 43^a riunione tenutasi dal 28 giugno al 2 luglio 1999 il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO abbia compiuto ulteriori passi per permettere alla conferenza diplomatica dell'IMO del 2001 di adottare la decisione di vietare l'uso dei composti organostannici nelle vernici antivegetative per le navi d'alto mare a partire dal 1° gennaio 2003.
- (39) Le autorità belghe rilevano inoltre che sono già disponibili vernici antivegetative esenti da composti organostannici che garantiscono pari durata ed efficacia. Il loro prezzo di costo, attualmente ancora notevolmente più elevato del prezzo delle vernici contenenti TBT, dovrebbe diminuire in seguito alla produzione su più vasta scala, com'è avvenuto anni fa per le vernici contenenti TBT.
- (40) Considerato che i sopra menzionati effetti nocivi della contaminazione dell'ambiente marino con TBT erano stati rilevati in un'epoca in cui il TBT era già da qualche tempo vietato per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 25 metri, le autorità belghe ritengono che si renderanno necessarie ulteriori misure, in particolare la totale messa al bando delle vernici antivegetative basate su composti organostannici, per evitare ogni ulteriore effetto nocivo per l'ambiente.
- (41) Data la sua vicinanza ai porti e a una delle rotte di navigazione più trafficate, l'ambiente marino al largo della costa belga è particolarmente esposto alle conseguenze della produzione di TBT da parte delle navi d'alto mare. Gli abbondanti sedimenti in quella area determinano una concentrazione tale di TBT per cui, protetto contro una rapida degradazione, esso continuerà a costituire una minaccia per l'ambiente acquatico anche molti anni dopo l'abbandono del suo impiego.
- (42) Per evitare gli effetti nocivi per l'ambiente, i materiali di dragaggio contaminati con TBT dovranno essere trattati in modo particolare, con costi elevatissimi per la comunità. Tali costi sono destinati ad aumentare quanto più a lungo saranno impiegate vernici basate su composti organostannici. In considerazione di tali costi, la giustificazione economica di un differimento del divieto totale del TBT non è più valida per il Belgio.
- (43) Il governo belga ritiene pertanto che l'impiego di vernici antivegetative dovrebbe cessare dal 1° gennaio 2003 in poi, ossia dalla data proposta dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO.

⁽⁹⁾ A.C. Belfoid, M. Puperhart e F. Ariese, Organotin levels in seafood in relation to the tolerable daily intake (TDI) for Humans, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, giugno 1999.

2.3. Valutazione della posizione del Belgio

(44) Il materiale e i dati presentati dalle autorità belghe a sostegno della loro richiesta di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 5, sono alquanto limitati. Le loro affermazioni e posizioni sono valutate qui di seguito alla luce dei criteri stabiliti in detto articolo.

2.3.1. Onere della prova

(45) Va osservato come, in considerazione del periodo di tempo fissato dall'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, allorché esamina se siano giustificate le proposte misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, debba prendere come base «i motivi» addotti dallo Stato membro. Ciò significa che, ai sensi delle disposizioni del trattato, l'onere di provare che tali misure sono giustificate spetta allo Stato membro che le richiede. Dato il quadro procedurale fissato dall'articolo 95, che stabilisce in particolare un termine rigoroso di sei mesi per l'adozione di una decisione, la Commissione deve normalmente limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi che le vengono presentati dallo Stato membro in questione, senza dover cercare autonomamente eventuali giustificazioni.

(46) Qualora gli elementi presentati dallo Stato membro in questione non siano sufficienti a consentire alla Commissione di valutare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, e la Commissione respinga pertanto le misure nazionali proposte, allo Stato membro in questione non è preclusa la possibilità di procedere a una nuova notifica della sua richiesta, corroborandola con tutti gli elementi aggiuntivi e/o nuovi necessari per valutare se siano soddisfatte o meno le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5.

2.3.2. Nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro riguardanti un problema specifico ad uno Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione

(47) Le argomentazioni addotte dalle autorità belghe si riferiscono effettivamente alla protezione dell'ambiente. Le autorità belghe riconoscono tuttavia che gran parte delle informazioni sugli effetti ambientali del TBT e degli altri composti organostannici era nota ed era già stata presa in considerazione in sede di preparazione della direttiva 1999/51/CE. Ciò vale in particolare per l'attività dell'IMO, specificamente menzionato nel secondo considerando di tale direttiva. In esso si afferma chiaramente che dello sviluppo dei lavori e delle decisioni adottate dall'IMO sarà tenuto pienamente conto in sede di revisione della direttiva prevista anteriormente al 1° gennaio 2003.

(48) Le autorità belghe sostengono che un recente studio ha dimostrato che l'esposizione al TBT riduce la resistenza alle infezioni dei pleuronettiformi. Non vengono fornite ulteriori informazioni; né il testo dello studio, né un riferimento. Non è pertanto possibile verificare se tale informazione sia stata fornita o sia divenuta nota solo dopo l'adozione della direttiva 1999/51/CE.

(49) Gli effetti sulla salute dell'uomo, conseguenti in maniera specifica all'esposizione nell'ambiente di lavoro, sono stati valutati sia nello studio commissionato dalla Commissione, sia nel parere del SCTEE nel corso della preparazione della direttiva 1999/51/CE. Non è pertanto chiaro se le informazioni fornite dalle autorità belghe sulla base di uno studio del giugno 1999⁽¹⁰⁾, cui esse fanno riferimento (senza tuttavia fornirne il testo), costituiscano nuove prove ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5. In particolare le informazioni si riferiscono all'apporto giornaliero di TBT attraverso gli alimenti e non sono pertanto in relazione con la tutela della popolazione nell'ambiente di lavoro.

(50) Le autorità belghe sostengono che i campioni di materiali di dragaggio raccolti nei porti belgi nel giugno 1999 evidenziano una concentrazione di TBT superiore al doppio del livello di 7 µg/kg. Non sono forniti ulteriori particolari. Sebbene siano stati misurati in un'epoca successiva all'adozione della direttiva 1999/51/CE, tali dati non costituiscono di per sé nuove informazioni. Lo studio commissionato dalla Commissione in sede di revisione della legislazione comunitaria fornisce infatti esempi di vari porti in tutto il mondo (Hong Kong, Francia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi) che tra il 1989 e il 1995 presentavano concentrazioni di TBT nei sedimenti portuali comprese tra 10 e 2 100 µg/kg. Ciò dimostra chiaramente che i livelli di TBT riscontrati nei sedimenti dei porti belgi non sono diversi da quelli già noti all'epoca della preparazione della direttiva, né si rilevano solo in Belgio. Il problema sembra tuttavia essere specifico per gli Stati membri interessati da un notevole traffico portuale.

(51) Le autorità belghe sottolineano che dopo l'applicazione di vernici al TBT nei cantieri navali (eseguita nei porti belgi) si osservano rilasci particolarmente elevati di TBT dalla pittura fresca, ciò che costituisce uno dei motivi per i quali i livelli di TBT nei sedimenti portuali sono elevati. Non sono forniti dati specifici per il Belgio, né è precisata l'epoca in cui i dati sono divenuti disponibili. D'altro canto, l'effetto di un rilascio particolarmente elevato di biocidi (incluso il TBT) dalla pittura antivegetativa fresca era già ben noto all'epoca dell'elaborazione della direttiva 1999/51/CE ed è specificamente documentato nello studio commissionato dalla Commissione⁽¹¹⁾. Inoltre l'argomentazione è applicabile a qualsiasi porto al mondo nei cui bacini di carenaggio si eseguano lavori di verniciatura con vernice antivegetativa.

(52) Per le restanti argomentazioni delle autorità belghe (cfr. sopra) valgono le seguenti osservazioni. Lo studio commissionato dalla Commissione già riconosce che i fenomeni di virilizzazione non sono limitati al gasteropode *Nucella lapillus* bensì interessano numerose altre lumache di mare. Tuttavia, il gasteropode in questione costituisce la specie più sensibile. L'obiettivo delle azioni adottate dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO nella sua riunione tenutasi dal 28 giugno al 2 luglio 1999, segnatamente per consentire alla conferenza diplomatica dell'IMO di vietare l'impiego dei composti organostannici nelle vernici antivegetative per le navi d'alto mare a partire dal 1° gennaio 2003,

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 8, pagg. 1-7.

era già noto all'epoca dell'adozione della direttiva 1999/51/CE ed è specificatamente menzionato nei considerando. Il fatto che siano disponibili vernici alternative esenti da composti organostannici e che esse diventino meno costose non è pertinente ai fini della giustificazione della richiesta belga.

- (53) Infine le autorità belghe sostengono che a causa della vicinanza ai porti e a una delle rotte di navigazione più trafficate, l'ambiente marino al largo delle coste belghe è particolarmente esposto alle conseguenze della produzione di TBT da parte delle navi d'alto mare. Per evitare danni all'ambiente, i sedimenti dovranno essere dragati e decontaminati, con conseguenti elevati costi economici. Non vengono forniti ulteriori dati, né sull'effettiva contaminazione lungo la costa belga, né sui costi economici della decontaminazione. Nello studio commissionato dalla Commissione si mette in rilievo come le coste vicine ai principali porti e alle rotte di navigazione più trafficate siano ambienti ad alto rischio. L'esempio della costa dei Paesi Bassi è presentato in dettaglio. Tuttavia, i dati per i Paesi Bassi indicano che la contaminazione delle coste è riconducibile più alla presenza di effluenti e allo scarico di materiali di dragaggio dei porti che alla vicinanza a rotte di navigazione trafficate.
- (54) In generale si può osservare che i dati e le giustificazioni presentate dalle autorità belghe a sostegno della loro richiesta di applicazione dell'articolo 95, paragrafo 5, non consentono di concludere che le misure nazionali proposte sono fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico al Belgio insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione. Le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, non sono pertanto soddisfatte.
- (55) Dati i risultati dell'analisi del materiale presentato, non è giustificata la consultazione di altri Stati membri o di gruppi interessati, né la richiesta di un nuovo parere del SCTEE.

2.4. Nessuna discriminazione arbitraria/restrizione dissimulata nel commercio/ostacolo al funzionamento del mercato interno

- (56) In conformità all'articolo 95, paragrafo 6, la Commissione approva o respinge le disposizioni nazionali proposte «dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e

se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno».

- (57) Poiché la richiesta presentata dal Belgio non soddisfa le condizioni fondamentali stabilite all'articolo 95, paragrafo 5 (cfr. punto 2.3), la Commissione non è tenuta a verificare se le disposizioni nazionali proposte costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

IV. CONCLUSIONI

- (58) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta del Belgio di introdurre una legislazione nazionale in deroga alle disposizioni della direttiva 1999/51/CE per quanto riguarda i composti organostannici, quale è stata presentata il 21 febbraio 2000:
- è ammissibile,
 - ma non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5.
- (59) La Commissione conclude pertanto di respingere la richiesta in conformità all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le proposte disposizioni nazionali concernenti i composti organostannici notificate dal Regno del Belgio alla Commissione con lettera datata 21 febbraio 2000 e finalizzate a derogare alla direttiva 1999/51/CE a iniziare dal 1° gennaio 2003 sono respinte.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2000
relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste aviaria
in Italia nel 1999

[notificata con il numero C(2000) 2282]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/510/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia si sono manifestati focolai di peste aviaria nel 1999. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario e, al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
- (2) Dopo aver confermato ufficialmente la presenza della peste aviaria, le autorità italiane hanno notificato di aver preso i provvedimenti adeguati, comprese le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
- (3) In attesa che la Commissione abbia verificato che le norme comunitarie in materia veterinaria sono state rispettate e che, d'altra parte, le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità sono soddisfatte, occorre autorizzare immediatamente il versamento di un anticipo.
- (4) Rate supplementari potranno essere accordate successivamente in funzione della verifica da parte della Commissione dei dati comunicati dall'Italia e delle disponibilità finanziarie.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

1. La partecipazione finanziaria della Comunità a favore dell'Italia è versata in rate, in funzione dei dati comunicati dall'Italia e dei risultati dei controlli da parte della Commissione previsti all'articolo 4.

2. L'Italia può tuttavia beneficiare, su richiesta, di un anticipo di 10 milioni di EUR dopo l'adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 2, la partecipazione finanziaria della Comunità è erogata in funzione dei documenti giustificativi prodotti dall'Italia.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono costituiti da una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti animali e da una relazione finanziaria. Tali relazioni sono fornite su supporto informatizzato secondo il modello e il formato richiesti dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi relativi alle misure attuate durante il periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 1° settembre 2000.

Articolo 4

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e delle spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

2. Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 sono applicabili *mutatis mutandis*.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di peste aviaria manifestatisi dal mese di dicembre 1999 al mese di aprile 2000.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 luglio 2000****relativa a un contributo finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Germania nel 1997***[notificata con il numero C(2000) 2284]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/511/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica nel 1997. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio suinicolo comunitario e, al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
- (2) Il 26 maggio 1998 la Germania ha presentato una domanda di rimborso per tutte le spese sostenute nel suo territorio nel 1997.
- (3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/60/CE ⁽³⁾ e 98/650/CE ⁽⁴⁾ relative alla partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Germania. Tali decisioni hanno consentito di versare due quote a titolo di anticipo per un importo complessivo di 7 milioni di EUR.
- (4) Occorre ora fissare l'importo dell'ultima quota della partecipazione finanziaria della Comunità.
- (5) La Commissione ha verificato l'applicazione di tutte le regole comunitarie nel settore veterinario e il rispetto di

tutte le condizioni previste per il contributo finanziario della Comunità.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania può beneficiare di una terza ed ultima quota di 1 750 000 EUR a titolo del contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica manifestatisi nel 1997.

Articolo 2

Il saldo del contributo finanziario della Comunità è versato alla Germania non appena è adottata la presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 47.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2000

che chiude il procedimento antidumping concernente le importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia

[notificata con il numero C(2000) 2491]

(2000/512/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 1000/1999/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento

- (1) Il 7 aprile 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia sono oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
- (2) La denuncia è stata presentata, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della decisione n. 2277/96/CECA (in appresso definita «decisione di base»), dalla Eurofer (Confederazione europea delle industrie del ferro e dell'acciaio) per conto di produttori comunitari che rappresentano una grande proporzione della produzione comunitaria totale di vergella di acciaio.
- (3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti, relative all'esistenza di pratiche di dumping e al grave pregiudizio che ne consegue, ritenute valide per giustificare l'avvio di un procedimento antidumping.
- (4) Previa consultazione, la Commissione ha quindi avviato, mediante un avviso e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di vergella di acciaio, attualmente classificabile ai codici NC 7213 91 10, 7213 91 41 e 7213 91 49 e originaria della Turchia.
- (5) La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, le organizzazioni rappresentative di importatori o esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e i produttori comunitari denunciati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere

un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

B. Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento

- (6) Con lettera del 26 giugno 2000 indirizzata alla Commissione, la Eurofer ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di vergella di acciaio originaria della Turchia.
- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione di base, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (8) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
- (9) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di vergella di acciaio originaria della Turchia debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergella di ferro o acciaio non legato, diversa dall'acciaio automatico, a sezione circolare di diametro inferiore a 14 mm, del tipo utilizzato per l'armatura del cemento e di altri tipi non utilizzati per rafforzare i pneumatici, contenente in peso meno dello 0,25 % di carbonio, attualmente classificabile ai codici NC 7213 91 10, 7213 91 41 e 7213 91 49 e originaria della Turchia.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.⁽³⁾ GU C 144 del 22.5.1999, pag. 10.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1765/2000 della Commissione, del 10 agosto 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 204 dell'11 agosto 2000)

A pagina 19 la tabella dell'allegato è sostituita dalla tabella seguente:

«(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	105,20
	***	—	0402 21 99 9100	+	79,50
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	80,10
	***	—	0402 21 99 9300	+	81,00
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	86,60
	***	—	0402 21 99 9500	+	88,60
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	96,00
	***	—	0402 21 99 9700	+	100,30
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	105,20
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,5300
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	0,6960
	***	—	0402 29 15 9500	+	0,7340
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	0,7900
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,5300
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	0,6960
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	0,7340
	***	—	0402 29 19 9900	+	0,7900
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	0,7950
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	0,8660
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	0,7950
	***	—	0402 29 99 9500	+	0,8660
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	—
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	—
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	10,90
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	—
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	—
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	10,90
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	12,90
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	12,90
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	41,60
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	41,60
0402 10 11 9000	+	53,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	53,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5300	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,5300	0402 99 11 9310	+	—
0402 21 11 9200	+	53,00	0402 99 11 9330	+	—
0402 21 11 9300	+	69,60	0402 99 11 9350	+	0,2790
0402 21 11 9500	+	73,40	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	79,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	53,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	69,60	0402 99 19 9310	+	—
0402 21 19 9500	+	73,40	0402 99 19 9330	+	—
0402 21 19 9900	+	79,00	0402 99 19 9350	+	0,2790
0402 21 91 9100	+	79,50	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	80,10	0402 99 31 9150	+	0,2900
0402 21 91 9300	+	81,00	0402 99 31 9300	+	0,2490
0402 21 91 9400	+	86,60	0402 99 31 9500	+	0,4290
0402 21 91 9500	+	88,60	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	96,00	0402 99 39 9150	+	0,2900
0402 21 91 9700	+	100,30	0402 99 39 9300	+	0,2490

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4290	0404 90 29 9160	+	100,30
0402 99 91 9000	+	0,4890	0404 90 29 9180	+	105,20
0402 99 99 9000	+	0,4890	0404 90 81 9100	+	0,5300
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,1750
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,5300
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	0,6960
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,7340
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	0,7900
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	52,10	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	52,10	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	69,00	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	72,70	0404 90 83 9931	+	—
0403 90 13 9900	+	78,20	0404 90 83 9933	+	—
0403 90 19 9000	+	78,80	0404 90 83 9935	+	0,2790
0403 90 31 9000	+	0,5210	0404 90 83 9937	+	0,2900
0403 90 33 9200	+	0,5210	0404 90 89 9130	+	0,7950
0403 90 33 9300	+	0,6900	0404 90 89 9150	+	0,8660
0403 90 33 9500	+	0,7270	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	0,7820	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	0,7880	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,20	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	59,20	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	59,20	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	59,20	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	59,20	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	53,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	7,40		097	37,68
0404 90 23 9120	+	53,00		098	37,68
0404 90 23 9130	+	69,60		400	—
0404 90 23 9140	+	73,40		***	37,68
0404 90 23 9150	+	79,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		097	35,05
0404 90 23 9915	+	—		098	35,05
0404 90 23 9917	+	—		400	—
0404 90 23 9919	+	—		***	35,05
0404 90 23 9931	+	7,40		037	—
0404 90 23 9933	+	9,00		039	—
0404 90 23 9935	+	10,90		097	35,05
0404 90 23 9937	+	12,90		098	35,05
0404 90 23 9939	+	13,50		400	—
0404 90 29 9110	+	79,50	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	80,10		039	—
0404 90 29 9120	+	81,00		097	15,39
0404 90 29 9130	+	86,60		098	15,39
0404 90 29 9135	+	88,60		400	—
0404 90 29 9150	+	96,00		***	15,39

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—	
	039	—		0406 30 31 9710	037	—
	097	51,11			039	—
	098	51,11			097	17,88
	400	—			098	9,54
***	51,11	400	—			
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	***	17,88	
	039	—		037	—	
	097	51,83		039	—	
	098	51,83		097	26,24	
	400	—		098	13,99	
0406 10 20 9630	***	51,83	0406 30 31 9910	400	—	
	037	—		***	26,24	
	039	—		037	—	
	097	57,86		039	—	
	098	57,86		097	17,88	
0406 10 20 9640	400	—	0406 30 31 9930	098	9,54	
	***	57,86		400	—	
	037	—		***	17,88	
	039	—		037	—	
	097	85,03		039	—	
0406 10 20 9650	098	85,03	0406 30 31 9950	097	26,24	
	400	—		098	13,99	
	***	85,03		400	—	
	037	—		***	26,24	
	039	—		037	—	
0406 10 20 9660	097	70,86	0406 30 39 9500	039	—	
	098	70,86		0406 30 39 9700	097	38,17
	400	—			098	20,36
	***	70,86			400	—
	+	—			***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9930		037	—
039	—	0406 30 39 9950		039	—	
097	26,28			097	26,24	
098	26,28			098	13,99	
400	—			400	—	
***	26,28		***	26,24		
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 90 9000	037	—	
	039	—		0406 40 50 9000	039	—
	097	31,87			097	45,28
	098	31,87			098	24,15
	400	—			400	—
***	31,87	***	45,28			
0406 10 20 9870	+	—	0406 20 90 9915	037	—	
0406 10 20 9900	+	—		0406 20 90 9917	039	—
0406 20 90 9100	+	—			097	43,16
0406 20 90 9913	037	—			098	23,02
039	—	0406 20 90 9919			400	—
097	58,77		***		43,16	
098	58,77		037	—		
400	23,80		039	—		
***	58,77		097	45,28		
0406 20 90 9915	098	58,77	0406 20 90 9919	098	24,15	
	400	23,80		400	—	
	***	58,77		***	45,28	
	037	—		037	—	
	039	—		039	—	
0406 20 90 9917	097	77,56	0406 20 90 9919	097	90,00	
	098	77,56		098	90,00	
	400	31,70		400	—	
	***	77,56		***	90,00	
	037	—		037	—	
0406 20 90 9919	039	—	0406 20 90 9919	039	—	
	097	82,41		097	90,00	
	098	82,41		098	90,00	
	400	33,70		400	—	
	***	82,41		***	90,00	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	097	92,42		097	78,66
	098	92,42		098	68,98
	400	—		400	—
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	097	116,37		097	121,56
	098	101,62		098	105,71
	400	45,30		400	46,20
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	121,56
	098	105,01		098	105,71
	400	46,70		400	30,20
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	097	120,25		097	116,37
	098	105,01		098	101,62
	400	46,70		400	45,30
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	097	117,54		097	129,64
	098	102,90		098	112,00
	400	33,50		400	43,00
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	097	103,92		097	128,55
	098	90,36		098	111,41
	400	—		400	48,10
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	097	102,80		097	124,18
	098	89,77		098	107,11
	400	—		400	36,80
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	097	93,10		039	—
	098	81,30		097	124,18
	400	—		098	107,11
	***	93,10		400	36,80
0406 90 31 9119	037	—		***	124,18
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	106,91
	400	19,20		098	93,28
***	85,71	400		39,60	
0406 90 33 9119	037	—		***	106,91
	039	—	0406 90 75 9900	037	—
	097	85,71		039	—
	098	74,72		097	108,07
	400	19,20		098	93,90
***	85,71	400		16,70	
0406 90 33 9919	037	—		***	108,07
	039	—	0406 90 76 9300	037	—
	097	78,60		039	—
	098	68,29		097	96,98
	400	—		098	84,68
***	78,60	400		—	
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	097	108,62	0406 90 86 9200	037	—
	098	94,85		039	—
	400	17,40		097	102,23
	***	108,62		098	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	20,80
	039	—		***	102,23
	097	102,45	0406 90 86 9300	037	—
	098	90,24		039	—
	400	17,40		097	103,32
	***	102,45		098	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	22,80
	039	—		***	103,32
	097	102,26	0406 90 86 9400	037	—
	098	87,50		039	—
	400	—		097	108,62
	***	102,26		098	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	25,80
	039	—		***	108,62
	097	105,98	0406 90 86 9900	037	—
	098	92,78		039	—
	400	—		097	117,90
	***	105,98		098	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	30,20
	039	—		***	117,90
	097	104,35	0406 90 87 9100	+	—
	098	91,91	0406 90 87 9200	037	—
	400	—		039	—
	***	104,35		097	85,19
0406 90 79 9900	037	—		098	71,81
	039	—		400	18,60
	097	86,27		***	85,19
	098	75,02	0406 90 87 9300	037	—
	400	—		039	—
	***	86,27		097	94,89
0406 90 81 9900	037	—		098	80,27
	039	—		400	21,00
	097	108,62		***	94,89
	098	94,85	0406 90 87 9400	037	—
	400	35,80		039	—
	***	108,62		097	96,33
0406 90 85 9910	037	33,32		098	82,36
	039	33,32		400	23,00
	097	117,90		***	96,33
	098	102,43	0406 90 87 9951	037	—
	400	44,60		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9991	037	—		098	93,15
	039	—		400	31,80
	097	117,90		***	106,68
	098	102,43	0406 90 87 9971	037	—
	400	30,20		039	—
	***	117,90		097	106,68
0406 90 85 9995	037	—		098	93,15
	039	—		400	25,80
	097	108,07		***	106,68
	098	93,90	0406 90 87 9972	097	45,63
	400	—		098	39,68
	***	108,07		400	—
			***	45,63	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	097	104,74	2309 10 19 9300	+	—
	098	91,46	2309 10 19 9400	+	—
	400	18,10	2309 10 19 9500	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9600	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9700	+	—
	039	—	2309 10 19 9800	+	—
	097	113,19	2309 10 70 9010	+	—
	098	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
	400	18,10	2309 10 70 9200	+	18,47
	***	113,19	2309 10 70 9300	+	23,09
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9500	+	27,70
	039	—	2309 10 70 9600	+	32,32
	097	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
	098	101,25	2309 10 70 9800	+	40,63
	400	24,00	2309 90 35 9010	+	—
	***	114,45	2309 90 35 9100	+	—
0406 90 87 9979	037	—	2309 90 35 9200	+	—
	039	—	2309 90 35 9300	+	—
	097	103,92	2309 90 35 9400	+	—
	098	90,36	2309 90 35 9500	+	—
	400	18,10	2309 90 35 9700	+	—
	***	103,92	2309 90 39 9010	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 39 9100	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 39 9200	+	—
	039	—	2309 90 39 9300	+	—
	097	83,50	2309 90 39 9400	+	—
	098	70,90	2309 90 39 9500	+	—
	400	22,80	2309 90 39 9600	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 70 9200	+	18,47
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 70 9300	+	23,09
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 70 9500	+	27,70
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9600	+	32,32
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Tuttavia: — "097" raggruppa tutti i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso),

— "098" raggruppa tutti i codici di destinazione n. 055, 060, 070 e dal n. 091 al n. 096 (incluso),

— il codice "970" comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun "codice prodotto", l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione ("+"), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»